

© Avv. Rodolfo Rosso

**CONTRAFFAZIONE, MADE IN E
MODELLO ORGANIZZATIVO
ex D.lgs 231/2001 e succ. modif.**

Biella, 2 luglio 2013

Dlgt 231/2001

- Il D.Lgs. 231/01 istituisce la responsabilità amministrativa dell'ente per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso
- Responsabilità per enti forniti di personalità giuridica, società fornite di personalità giuridica e associazioni anche prive di personalità giuridica
- Esclusi Stato, Enti pubblici territoriali ed Enti con funzioni di rilievo costituzionale

Dlgt 231/2001

- La norma introduce la responsabilità in sede penale della società che va ad aggiungersi a quella della persona fisica
- Superamento del principio “*societas delinquere non potest*” ex art. 27 Costituzione
- La responsabilità coinvolge il patrimonio dell’ente e, indirettamente, gli interessi economici dei soci o dei soggetti partecipanti

Dlgt 231/2001

- “Forma di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, autonoma e non sussidiaria rispetto a quella dell'autore di reato” (Cass. Pen. Sez. II 9829/06; conf. Cass. Pen. Sez. VI 36083/09; Cass. Pen. Sez. VI 27735/10)
- La responsabilità ex d.lgs 231 è una "responsabilità diretta", in quanto deriva da un fatto proprio dell'ente, cioè da un deficit dell'organizzazione dell'impresa, ed autonoma rispetto alla responsabilità dell'autore del reato (GIP Trib. Milano 12.3.2008)

Dlgt 231/2001

- L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - *a)* da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (FUNZIONI APICALI)
 - *b)* da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera *a)* (FUNZIONI NON APICALI)
- L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi

Dlgt 231/2001

- Art. 6: se reato commesso da soggetti in posizione APICALE (art.5, lettera A) va fornita la prova che
 - Sono stati comunque adottati modelli organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie poi verificatasi.
 - E' stato istituito un organismo di controllo interno e autonomo, dotato di poteri di vigilanza.
 - I vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli preventivi.
 - Non ci sono state omissioni o negligenze nell'operato dell'organismo di controllo

Posizione apicale: funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione

Dlgt 231/2001

- Art. 7: se il reato è stato commesso da un dipendente sottoposto
 - No prova della “fraudolenza elusiva”
 - Inosservanza obblighi direzione e vigilanza
 - Adozione modello di organizzazione
 - Verifica periodica
 - Sistema disciplinare idoneo

Dlgt 231/2001

- Art. 8: la responsabilità dell'ente sussiste anche se
 - l'autore del reato è ignoto o non imputabile
 - Il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia

Dlgt 231/2001

Reati “presupposto”

- *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24)*
- *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)*
- *Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)*
- *Concussione e corruzione (art. 25 modif. da legge 190/2012)*
- *Falsità in monete, in valori di bollo e simili (art. 25 bis)*
- *Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1)*
- *Reati societari (art. 25 ter modif. da legge 190/2012)*
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)*

Dlgt 231/2001

Reati “presupposto”

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater1)*
- *Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)*
- *Abusi di mercato (art. 25 sexies)*
- *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)*
- *Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)*
- *Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies)*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)*

Dlgt 231/2001

Reati “presupposto”

- *Reati ambientali (Direttiva U.E. 2008/99/CE e Dlgs 121/2011: **art. 25 undecies**)*
- *Corruzione privata (art. 2365 c.c. modif. Legge 190/2012: **art. 25 ter**)*
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis Dlgs 286/98 modif. da : **art. 25 duodecies**)*

Dlgt 231/2001 - Sanzioni

- **SANZIONI PECUNIARIE (artt. 10/11)**
 - Applicate per QUOTE in relazione ai vari reati
 - Quote non inferiori a 100 e non superiori a 1000
 - Ogni quota da € 258 a € 1.549
 - *minimo* € 25.800
 - *massimo* €1.549.000
 - Numero quote determinato da
 - Gravità del fatto
 - Grado responsabilità dell'ente
 - Attività svolta per eliminare o attenuare conseguenze del reato
 - Importo quota
 - In base a condizioni economiche e patrimoniali dell'ente

Dlgt 231/2001 - Sanzioni

- **RIDUZIONE SANZIONI PECUNIARIE (art. 12)**
 - Riduzione a 1/2 (e mai superiore a € 103.291) se:
 - L'ente non ha ricavato vantaggio o ha avuto un vantaggio minimo
 - Il danno è di particolare tenuità
 - Riduzione da 1/3 a 1/2 se prima di apertura dibattimento:
 - L'ente ha risarcito conseguenze del reato e eliminato conseguenze (o comunque si è adoprato in tal senso)
 - E' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato

(se entrambe le condizioni riduzione da 1/2 a 2/3)

 - In ogni caso sanzione mai inferiore a € 10.329
- **DELITTI TENTATI (ART. 26)**
 - Riduzione da 1/3 a 1/2

Dlgt 231/2001 - Sanzioni

- **RIDUZIONE SANZIONI PECUNIARIE (art. 12)**
 - Riduzione a 1/2 (e mai superiore a € 103.291) se:
 - L'ente non ha ricavato vantaggio o ha avuto un vantaggio minimo
 - Il danno è di particolare tenuità
 - Riduzione da 1/3 a 1/2 se prima di apertura dibattimento:
 - L'ente ha risarcito conseguenze del reato e eliminato conseguenze (o comunque si è adottato in tal senso)
 - E' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato(se entrambe le condizioni riduzione da 1/2 a 2/3)
 - In ogni caso sanzione mai inferiore a € 10.329

Dlgt 231/2001 - Sanzioni

- **SANZIONI INTERDITTIVE**
 - **Applicate se espressamente previste**
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (possibile nomina Commissario – art. 15 -)
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
 - divieto di contrarre con la P.A.
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o revoca di quelli concessi
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi

Dlgt 231/2001

ART. 5


- E' necessario che il reato sia stato compiuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente
- E' esclusa la responsabilità dell'ente qualora la persona fisica abbia commesso il reato per esclusivo vantaggio proprio o di terzi

Dlgt 231/2001


Modello Organizzativo

Attenzione

- Non confondere modello organizzativo con
 - modello di gestione della sicurezza
 - procedure di gestione
 - procedure per qualità



M.O. e altri sistemi organizzativi



Dlgt 231/2001


Modello Organizzativo

Schema di un modello

Codice Etico

Parte Generale


Parti Speciali



Codice Etico

Parte Generale

Parti Speciali



Reati "presupposto"



Analisi dei rischi/mappatura


Processi / procedure

Verifiche e controlli

Modulistica

Dlgt 231/2001

Modello Organizzativo



Costruire un modello organizzativo

- Riferimenti normativi

- Art. 6 c. 2 Dlgs. 231/2001

- I modelli devono rispondere alle seguenti esigenze
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

Costruire un modello organizzativo

Struttura del modello:

- **Premessa**
- **Codice etico**
- **Modello organizzativo**
 - Parte generale
 - Parte speciale

Costruire un modello organizzativo

Processi

- Insieme di attività organizzate volte al raggiungimento di un obiettivo

Procedure

- Modalità definite per eseguire un'attività o serie di attività e comunicazioni, tra loro interrelate, per portare a compimento un servizio per il cliente/utente
 - Una procedura deve esprimere chi fa, cosa fa, come è fatto, dove, quando, perché e chi ne è responsabile

Protocolli

- Schema predefinito di comportamento ottimale secondo ragioni, vincoli, obiettivi delle attività in oggetto

Istruzioni

- Disposizione che stabilisce un'azione da compiere o precisa il modo con cui svolgere un'attività
- Documento sintetico e descrittivo, che specifica le varie fasi di uno schema di flusso quando l'attività (o il servizio) da fornire richiede maggiori informazioni o quando sia necessario trasferire know-how o conoscenze mediante note ed avvertimenti

Verifiche preliminari – Raccolta dati

- Analisi preliminare: reati da “prevenire”
- Poteri e deleghe
- Organigramma
 - Generale
 - Per Aree e/o Funzioni
- Sistemi di controllo vigenti
 - Doppie firme
 - Approvazioni
 - Comunicazioni
 - Etc.
- Procedure esistenti
- Istruzioni esistenti

Costruire un modello organizzativo

- La **Parte Speciale** comprende l'analisi dei rischi e le procedure relativamente ai vari reati “presupposto”
- E' possibile valutare l'inserimento dei vari reati a seconda delle esigenze.
- Non è obbligatorio inserire tutti i reati. Alcuni possono anche essere inseriti successivamente oppure può optarsi per non predisporre il modello per gli stessi

Analisi dei rischi

- Metodologia di Risk Assessment o Risk Management
 - descrizione dell'oggetto di studio: raccolta di informazioni e di dati sui processi produttivi e/o sulle attrezzature e/o sui prodotti e/o sui materiali e/o sugli ambienti interessati
 - individuazione dei potenziali pericoli
 - stima dei potenziali rischi: ad ogni pericolo individuato si stima la probabilità di accadimento e la gravità degli effetti che può determinare tenendo conto delle eventuali misure preventive o protettive già in essere
 - Determinazione della classe di rischio (matrice)

Analisi dei rischi

- **Rischio (R)**: si intende la pericolosità di un evento ed è determinato dal prodotto tra P (probabilità dell'evento) e G (gravità), secondo la seguente formula: **$R = P \times G$**
- **Probabilità (P)**: si intende la probabilità che l'evento indesiderato si possa verificare tenendo conto delle misure precauzionali già in essere al momento della valutazione. In genere viene distinta in 3-4 classi.
- **Gravità (G)**: detta anche **Magnitudo (M)**, è intesa come la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato. In genere viene distinta in 3-4 classi.
- **Pericolo**, sorgente di rischio: si intende l'entità o l'evento in grado di provocare i danni

Analisi dei rischi

- Esempio di "Matrice del Rischio" risultante dalla combinazione di tre classi di probabilità e tre di gravità.

	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
Poco dannoso	Irrelevante	Tollerabile	Moderato
Dannoso	Tollerabile	Moderato	Effettivo
Molto dannoso	Moderato	Effettivo	Intollerabile

Modello organizzativo - Tenuta

Cartaceo



Informativo



Misto



Modello organizzativo

Effetti e conseguenze

- Modello non obbligatorio
- Se esiste modello
 - possibilità di fornire prove
 - su frodolenza ed elusione dei controlli (soggetti apicali)
 - su elusione dei controlli (soggetti non apicali)
- Superamento eventuali limitazioni contrattuali/bandi
- T.U. Sicurezza 81/08 : obbligo di vigilanza del delegante si intende assolto se adozione ed efficace adozione del modello (art. 16 c. 3bis)
- Eventuali integrazioni contratti/offerte/clausole (Codice Etico)

Modello organizzativo

Effetti e conseguenze

- Modello non obbligatorio
- Se esiste modello
 - possibilità di fornire prove
 - su frodolenza ed elusione dei controlli (soggetti apicali)
 - su elusione dei controlli (soggetti non apicali)

Efficace attuazione del M.O.

- Modello “dinamico”
- Modifiche ed integrazioni, anche su input O di V
- Necessità di documentazione dell’attività svolta
- Modulistica
 - verbali
 - comunicazioni
 - richieste
- Stampare o conservare modello unitamente a verbale/i di approvazione/modifica
- Conservare procedure/protocolli/istruzioni

Informazione e formazione sul M.O.

- Riferimento a Modello e Codice Etico in contratti/ordini/comunicazioni e eventualmente nel sito Web
- Informazione a dipendenti e collaboratori sull'approvazione e sul contenuto del Modello e Codice Etico
 - organizzare anche momenti di formazione
 - organizzare formazione su procedure specifiche
 - coinvolgimento intera struttura o solo aree interessate

MODELLO ORGANIZZATIVO E CONTRAFFAZIONE

Falsità in Monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
(art. 25 bis)

- **Art. 473 C.P.**

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

- **Art. 474 C.P.**

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

[art. 25 bis c. 1 lett f-bis (modif. legge 99/2009)]

Falsità in Monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
(art. 25 bis)

- **Sanzioni**

- per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1)

- Artt. 513 s segg. C.P.
 - Art. 4 c. 49 legge 350/2003 (indicazioni fallaci)
 - Art. 16 D.L. 135/2009 conv. nella legge 166/2009 (“made in Italy”)
 - Legge 8.4.2010 n. 55
 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2010
-
- uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti di legge (ad esempio vendita di un bene con tali caratteristiche indicate, senza le condizioni di legge)
 - messa in vendita di beni privi di caratteristiche indicate, con indicazioni tali da essere ingannevoli o fallaci nei confronti del consumatore finale (ad esempio con etichette non veritiere)
 - eventuale importazione di prodotti non conformi o con fallaci indicazioni
 - vendita di prodotti con segni mendaci

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1)

Art. 513 Codice Penale

(Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis Codice Penale

(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 Codice Penale

(Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1)

Art. 515 Codice Penale

(Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 Codice Penale

(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 Codice Penale

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1)

Art. 517-ter. Codice Penale

(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1)

Art. 517-quater. Codice Penale

(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1)

- **Sanzioni**

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a)* per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b)* per i delitti di cui agli articoli 513-*bis* e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera *b)* del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

Modello Organizzativo

- Utilità del Modello
 - Prevenzione
 - Difesa
 - Repressione

Graxie per l'attenzione

FINE